



## **COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Loc. Lenzi, 42**

**C.F. e P.I. 00272300229**

**(Tel. 0461/550001 - Fax 0461/550105)**

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON*

*COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI  
FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

**DETERMINAZIONE N. 113**

**DI DATA 15/09/2020**

**OGGETTO**

**CONTRIBUTO INDIVIDUALE PER I LAVORATORI PENDOLARI RESIDENTI PER L'ANNO  
2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.**

**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA**  
**(Provincia di Trento)**

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON*  
**COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI**  
**VIGNOLA FALESINA – COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**DETERMINAZIONE DEL VICE - SEGRETARIO**

**n. 113 dd. 15 settembre 2020**

**OGGETTO: CONTRIBUTO INDIVIDUALE PER I LAVORATORI PENDOLARI RESIDENTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.**

Premesso che:

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2012, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento, interamente riformato, concernente “Iniziative di promozione della conservazione e riaggregazione della Comunità di Palù del Fersina”.

Visto in particolare che come previsto dall'art. 20 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazioni, Enti Pubblici e Privati, il Comune di Palù del Fersina/Palai en Bersntol può concedere contributi sulle spese di viaggio ai lavoratori dipendenti pendolari, che hanno la residenza presso il citato Comune e prestano la loro attività lavorativa fuori dal territorio comunale, rientrando a Palù del Fersina.

Nello specifico l'art. 20 del Regolamento recita:

1. Al fine di favorire la permanenza della propria popolazione sul proprio territorio comunale riducendo il disagio derivante dai costi di trasferimento e con la sensibilità della massima salvaguardia della storia, cultura, valori e tradizioni della Cultura Mochèna, il Comune di Palù del Fersina riconosce un rimborso chilometrico forfetario annuo ai residenti che:

- a) sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- b) si recano con un mezzo (automobile/cicломотore/motoveicolo o simili) proprio o di proprietà di un famigliare oltre la Valle dei Mocheni presso la sede di lavoro fissata nel contratto di lavoro e distante più di dieci chilometri dal Comune di Palù del Fersina, con il punto di origine fissato convenzionalmente nella sede comunale (Loc. Lenzi n. 42);
- c) presentano, entro la data fissata dall'Amministrazione, apposita domanda indicando i chilometri corrispondenti al tragitto più breve considerando come punto di origine la loc. Lenzi n. 42 ed il numero dei giorni nei quali il richiedente ha effettivamente lavorato;

2. La domanda citata nella lettera c) del precedente comma deve essere formulata solo su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e deve contenere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con assunzione delle responsabilità conseguenti.
3. Il rimborso spetta nel limite del tragitto più breve, per una sola volta al giorno (corrispondente alla andata ed al ritorno in Valle) e per un massimo di 220 giorni lavorativi all'anno.
4. Il Comune riconosce il rimborso nel limite dell'importo stanziato nel Bilancio di previsione.
5. Il Comune effettua controlli sulle dichiarazioni presentate e nel caso in cui ravvisi dichiarazioni mendaci, oltre a non corrispondere il rimborso non spettante, provvede al recupero di quanto erogato senza titolo e ad effettuare la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

Visto che il rimborso chilometrico concesso viene ad essere fissato in 0,03 €/Km, come per i passati anni;

Posto che l'art. 12 della L. 241/1990 detta i principi generali in materia di contributi, ponendo in capo alle pubbliche amministrazioni il compito di stabilire, con atto di valenza generale, i criteri e le modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici; spetta al singolo ente determinarsi in proposito, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti la quale rileva, in particolare, che la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati rimane comunque subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 19.12.2019 si è:

introdotto nel Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, enti pubblici e privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd 18.08.1994 le seguenti modifiche all' articolo 20 nella seguente formulazione:

#### ART. 20

*1. Al fine di favorire la permanenza della propria popolazione sul proprio territorio comunale riducendo il disagio derivante dai costi di trasferimento e con la sensibilità della massima salvaguardia della storia, cultura, valori e tradizioni della Cultura Mochèna, il Comune di Palù del Fersina riconosce un rimborso chilometrico forfetario annuo ai residenti che:*

*a) sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente **con reddito annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (da dimostrare attraverso modelli CUD/730/Unico) non superiore a complessivi di € 38.000,00;***

omissis

In data 10 febbraio 2020 su indicazione della Giunta comunale si è posto l'avviso rivolto a chi intende usufruire delle agevolazioni per l'anno 2019, sotto forma di contributo individuale per il pendolarismo secondo l'art. 20 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

Esaminate le domande presentate dai cittadini pendolari per ragioni di lavoro entro la scadenza fissata dall'avviso di data 29/05/2020 e secondo le modalità in esso contenute;

Rilevato che per il 2019 il contributo individuale sulle spese sostenute per il pendolarismo giornaliero dei lavoratori, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 20.

Verificato in particolare mediante il portale Siatel.fisco dell'Agenzia delle Entrate il limite di reddito complessivo fissato dal regolamento recentemente modificato.

I chilometri sono stati calcolati sulla base delle tabelle chilometriche Aci, allegate al presente provvedimento che costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso.

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione e recante i nominativi dei richiedenti ammessi a contributo, e le rispettive somme da erogare a fianco degli stessi indicate.

Preso atto che si è verificata presso i datori di lavoro la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.

Ritenuto di ammettere a contributo i seguenti Signori elencati nel prospetto A).

Alla luce di quanto premesso, si ritiene di procedere alla liquidazione del contributo individuale per il pendolarismo per l'anno 2019 ai sensi del vigente regolamento comunale ai richiedenti che sono risultati possedere tutti i requisiti previsti nel regolamento comunale citato e come da prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che *“I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*
- I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;*
- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

Considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione e nell'ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell'azione amministrativa, delegare determinati atti;

Considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella competenza del Dirigente Direzione Servizi ai Cittadini del Comune di Pergine Valsugana;

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento;

Visto l'atto di delega con il quale il Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini del Comune di Pergine Valsugana delega ai Vice – segretari la competenza all'adozione e firma degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi Comuni;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 8 del 29.12.2017 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario;

visto l'atto di delega alle funzioni e competenze del responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Monica Gemma nell'ambito della gestione associata dd. 22.05.2019 a favore della dott.ssa Alessandra Groff;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 19.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2020;

## **DETERMINA**

1. di impegnare la spesa di € 9.628,26 come contributo individuale per il pendolarismo per l'anno 2019, come indicato nel prospetto allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrale e sostanziale, al capitolo 1300 (1.04.02.05.999) – Missione 12 – Programma 5 del corrente bilancio di previsione;
2. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai richiedenti, di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrale e sostanziale, il contributo individuale per il pendolarismo per l'anno 2019 indicato nel medesimo prospetto, nell'ammontare a fianco di ciascuno di essi riportato e complessivamente pari a € 9.628,26.=;
3. di dare atto che si è verificata presso i datori di lavoro la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti;
4. di precisare che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura della spesa;

5. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall’Ufficio Segreteria.

\*\*\* \*\*\* \* \*\*\* \*\*\*

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).

Palù del Fersina, 15 settembre 2020

**IL VICESEGRETARIO**  
*(F.to Dott. Battisti Oliviero)*

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Si esprime parere Favorevole

Palù del Fersina, 15 settembre 2020

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
*(F.to Groff Alessandra)*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palù del Fersina, lì 27/05/2022

*dott. Battisti Oliviero*